



DECRETO N. 12198 DEL 04/11/2025

STRUTTURA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

#### OGGETTO

Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale.  
Modifica D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025.

#### NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento viene modificato il D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025, integrando le misure straordinarie per la sorveglianza e il controllo della HPAI sul territorio regionale sulla base di quanto stabilito nell'Unità di Crisi Centrale del 27/10/2025.

#### IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento 429/2016/UE (Regolamento di Sanità Animale, "Animal Health Law" - AHL), il quale stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, che adegua e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento 429/2016/UE;

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 maggio 2023 recante "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;

VISTA la D.G.R. n. 1076 del 15/09/25 "Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale", la quale, tra le altre cose, riporta in Allegato B1 le "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto", già approvate con precedente DGR n. 799 del 12 luglio 2024;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale". Repertorio atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025;

CONSIDERATO che l'autorità competente può istituire zone di ulteriore restrizione ai sensi ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687;

VISTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del citato D.Lgs. 136/2022 (come modificato dal D.Lgs. 220/2024), qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali, le Regioni competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale;

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0030074-16/10/2025-DGSA-MDS-P, con il quale viene istituita, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687, una ZUR comprendente i Comuni riportati in Allegato A al D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025;

CONSIDERATO che il provvedimento del Ministero della Salute, di cui al paragrafo precedente, prevede che nella ZUR le Regioni Lombardia e Veneto adottino le misure previste dalla sezione 3 del regolamento (UE) 2020/687 ed eventuali deroghe previste dall'articolo 23 lettera a), facendo salve le misure previste dall'articolo 19 del D.lgs. n.136/2022 per le Zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito della conferma di focolai H5N1 in stabilimenti di pollame;

VISTO il D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025 "Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale";

CONSIDERATA l'evoluzione della situazione epidemiologica per Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio nazionale, caratterizzata dalla comparsa di focolai in 5 differenti Regioni (Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte);

VISTO il resoconto dell'Unità di Crisi Centrale (UCC) per HPAI del 27/10/2025, di cui alla nota del Ministero della Salute n. 0031621-31/10/2025-DGSA-MDS-P, nella quale è stato stabilito, su parere del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria:

1. di estendere anche nelle zone A il controllo pre moving;
2. di estendere anche nelle zone A la regolamentazione dello sfoltimento negli allevamenti di broiler che deve essere consentito solo alle seguenti condizioni: l'operazione di sfoltimento può essere effettuata una sola volta per ogni singolo capannone e deve avvenire in tutti i capannoni dello stabilimento nel minor tempo possibile senza interruzioni. Il carico finale deve garantire lo svuotamento completo di ogni capannone in 48 ore e deve essere effettuato senza interruzione fino allo svuotamento completo di tutti i capannoni dello stabilimento. Qualsiasi anomalia o aumento della mortalità determina la interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali;
3. di sollecitare l'applicazione delle misure di biosicurezza da parte degli allevatori ed effettuare controlli negli stabilimenti ritenuti più a rischio circa il loro livello di applicazione sulla base di specifici criteri (eventuale conferma i focolai riscontrati negli stabilimenti, numero di non conformità rilevate);

RITENUTO pertanto necessario modificare il già menzionato D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025, integrando il relativo Allegato A con le misure stabilite nella UCC HPAI del 27/10/25;

CONSIDERATO che le misure adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

#### DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare l’Allegato A al D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025, paragrafo D), punto 1., come segue: *“Fatto salvo quanto indicato nei paragrafi precedenti per la movimentazione di pollame da allevamenti siti in Zona B e ZUR, l’invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle Zone A, nonché l’invio di pollastre ovaiole per uova da consumo destinate all’accasamento in Zona B e provenienti da Zona A e B, è vincolato all’esecuzione, con esito favorevole, dei controlli indicati in Allegato I”;*
3. di modificare l’Allegato A al D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025, paragrafo D), aggiungendo, dopo il punto 1., il seguente punto:  
*1. bis. In Zona A è vietato lo sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quando finalizzato allo svuotamento completo dell’allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni. Sono escluse dai suddetti tempi di svuotamento le aziende di broiler nei cui cicli siano previsti solo due tempi di carico per azienda in unica soluzione (ad esempio carico femmine/pollo leggero e carico maschi/pollo pesante). Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all’immediata interruzione del carico e l’esecuzione di controlli ufficiali;*
4. di modificare l’Allegato A al D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025, paragrafo D), aggiungendo, dopo il punto 4., il seguente punto:  
*5. I Servizi Veterinari delle AULSS, nell’ambito della rispettiva programmazione delle attività di controllo ufficiale, verificano l’applicazione delle misure di biosicurezza da parte degli allevatori negli stabilimenti ritenuti più a rischio sulla base di specifici criteri, quali l’eventuale conferma di focolai riscontrati nel biennio precedente, il numero di non conformità rilevate;*
5. di notificare il presente provvedimento al Ministero della Salute - Direzione Generale della Salute Animale, ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto, alle Organizzazioni Professionali di categoria e alle filiere avicole, ciascuno per il seguito di propria competenza;
6. che il presente dispositivo è direttamente applicabile, resta in vigore fino al 30/11/2025, e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Dott. Michele Brichese-